



Ordinanza sulla promozione delle attività nazionali nel settore spaziale (OPANS)

del 17 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27 capoverso 1, 29 capoverso 2 e 56 della legge federale del 14 dicembre 2012¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI),
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la promozione delle attività nazionali nel settore spaziale che permettono o agevolano la partecipazione svizzera ai programmi e ai progetti dell'agenzia spaziale europea (ESA).

Art. 2 Tipologie di sussidi

La Confederazione può promuovere le attività nazionali nel settore spaziale mediante il versamento delle seguenti tipologie di sussidi:

- a. sussidi per progetti di ricerca e innovazione multidisciplinari nel settore spaziale (progetti consorziali);
- b. sussidi per l'International Space Science Institute (ISSI) di Berna in quanto istituzione di ricerca d'importanza internazionale per il settore spaziale;
- c. sussidi per preparare la partecipazione a programmi e progetti spaziali internazionali, per la partecipazione a tali programmi e progetti o per i lavori successivi alla partecipazione.

RS 420.125

¹ RS 420.1

Sezione 2: Promozione di progetti consorziali

Art. 3 Scopo dei sussidi

I sussidi ai progetti consorziali perseguono i seguenti scopi:

- a. sviluppare competenze tematiche specifiche nel settore spaziale presso i centri di ricerca universitari di cui all'articolo 4 lettera c numeri 1 e 2 LPRI e promuovere i contatti di tali centri a livello nazionale e internazionale;
- b. mantenere e rafforzare la posizione della Svizzera nei campi della ricerca e dell'innovazione legati al settore spaziale strategicamente importanti e promettenti;
- c. realizzare la politica spaziale della Svizzera;
- d. orientare l'attività di ricerca e innovazione nel settore spaziale alle esigenze e alle strategie di lungo periodo dei partner industriali.

Art. 4 Condizioni per l'ottenimento dei sussidi

Un progetto consorziale ha diritto ai sussidi se adempie le seguenti condizioni:

- a. è un progetto di ricerca o d'innovazione d'importanza nazionale nel settore spaziale;
- b. riunisce diversi partner universitari e industriali;
- c. dispone di una rete di organizzazioni e istituzioni;
- d. la responsabilità del progetto è affidata a uno o più centri di ricerca universitari di cui all'articolo 4 lettera c numeri 1 e 2 LPRI.

Art. 5 Calcolo del sussidio

¹ Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dei costi complessivi del progetto.

² I partner di progetto concordano l'entità delle prestazioni proprie da fornire; la comunicano alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

³ Le prestazioni proprie possono essere fornite sotto forma di prestazioni in denaro o in natura.

⁴ Complessivamente, le prestazioni proprie dei partner industriali devono essere fornite almeno per il 10 per cento sotto forma di prestazioni in denaro.

Art. 6 Durata del sussidio

¹ I progetti consorziali sono finanziati per un massimo di sette anni.

² Il finanziamento del progetto è erogato per periodi di al massimo quattro anni.

Art. 7 Bando di concorso

¹ Su mandato della SEFRI il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) indice il bando di concorso per la promozione dei progetti consorziali nel settore spaziale.

² Nel bando di concorso indica:

- a. le condizioni per l'ottenimento dei sussidi;
- b. il budget complessivo messo a disposizione nell'ambito del bando di concorso;
- c. la durata dei progetti consorziali approvati nell'ambito del bando di concorso;
- d. la procedura di domanda e le scadenze.

³ Le domande sono valutate mediante una procedura in due fasi.

Art. 8 Procedura di domanda: prima fase

¹ Nella prima fase della procedura di domanda deve essere inviata al FNS una domanda corredata da una bozza di progetto.

² Il FNS valuta le domande pervenute secondo i seguenti criteri tecnico-scientifici:

- a. la qualità tecnico-scientifica del progetto, il suo potenziale innovativo e il livello di interdisciplinarietà;
- b. la qualità tecnico-scientifica dei partner universitari e industriali che partecipano al progetto, il loro grado di coinvolgimento nell'organizzazione del progetto e le misure previste per garantire il trasferimento di sapere e tecnologie;
- c. le qualifiche dei ricercatori che partecipano al progetto e le misure previste in materia di promozione delle nuove leve e delle pari opportunità.

³ Per la valutazione delle domande il FNS consulta degli esperti. D'intesa con la SEFRI consulta inoltre esperti dell'ESA specializzati in politica industriale e tecnologia.

⁴ Il FNS decide quali domande sono ammesse alla seconda fase della procedura.

Art. 9 Procedura di domanda: seconda fase

¹ Nella seconda fase deve essere inviata al FNS una domanda corredata da un piano di progetto.

² Il FNS valuta la domanda secondo i criteri di cui all'articolo 8 capoversi 2 e 3 e formula una raccomandazione a indirizzata alla SEFRI. Inoltre, trasmette alla SEFRI una valutazione in merito alla conformità e alla coerenza con le attività dell'ESA.

³ La SEFRI valuta le domande raccomandate dal FNS secondo ulteriori criteri di politica spaziale, della ricerca e dell'innovazione, elencati qui di seguito:

- a. conformità del progetto con gli obiettivi e il valore aggiunto atteso per la politica spaziale svizzera e le relative strategie della Confederazione;

- b. livello di integrazione del progetto nelle cooperazioni internazionali della Svizzera nel settore della ricerca, in particolare con l'ESA;
 - c. potenziale innovativo per l'industria svizzera e partecipazione finanziaria di quest'ultima ai costi di progetto;
 - d. adeguatezza del finanziamento richiesto, inclusi i fondi di terzi a disposizione.
- ⁴ Consulta altri uffici o altri organi di ricerca che potrebbero essere interessati dal o al progetto.
- ⁵ Chiede al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di approvare o respingere le domande.
- ⁶ Il DEFR si pronuncia mediante decisione. Stabilisce gli oneri e il quadro finanziario dei progetti approvati per il primo periodo di finanziamento.

Art. 10 Convenzione sulle prestazioni

¹ Per ogni periodo di finanziamento la SEFRI stipula una convenzione sulle prestazioni con i centri di ricerca universitari responsabili del progetto.

² La convenzione sulle prestazioni disciplina in particolare:

- a. le prestazioni da fornire;
- b. il sussidio provvisoriamente stanziato;
- c. la durata del progetto e le condizioni per un'eventuale proroga;
- d. le prestazioni proprie dei partner universitari e industriali che partecipano al progetto;
- e. la collaborazione con i partner industriali;
- f. la verifica delle prescrizioni in materia di controlli delle esportazioni;
- g. i requisiti per un'interruzione anticipata;
- h. le condizioni e gli oneri;
- i. la presentazione di rapporti.

Art. 11 Proprietà intellettuale, proprietà materiale e diritti di utilizzazione

¹ I partner universitari e industriali adottano una convenzione che disciplina la proprietà intellettuale, la proprietà materiale e i diritti di utilizzazione.

² La convenzione deve essere sottoposta alla SEFRI insieme alla domanda. La SEFRI la approva nell'ambito della convenzione sulle prestazioni.

³ La convenzione deve disciplinare i seguenti aspetti:

- a. i diritti di proprietà sui risultati del progetto;
- b. l'utilizzazione e la valorizzazione della proprietà derivante dal progetto;
- c. l'utilizzazione e la valorizzazione di un'eventuale proprietà intellettuale integrata nel progetto;

- d. eventuali diritti a indennità;
- e. gli obblighi concernenti la tutela del segreto e i diritti di pubblicazione.

⁴ I centri di ricerca universitari che partecipano al progetto hanno il diritto non esclusivo di utilizzare e sviluppare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di ricerca e insegnamento.

⁵ I partner industriali hanno il diritto non esclusivo di utilizzare e valorizzare, a titolo gratuito, i risultati del progetto nel loro settore di beni e servizi.

⁶ La convenzione può concedere ai partner industriali il diritto esclusivo di utilizzare e valorizzare i risultati. In questo caso gli interessi del partner universitario devono essere adeguatamente considerati ed eventualmente indennizzati. L'indennità non deve tuttavia mettere a rischio una proficua valorizzazione dei risultati del progetto.

Art. 12 Proroga del progetto

¹ Prima della scadenza di un periodo di finanziamento è possibile inoltrare alla SEFRI una domanda di proroga del progetto.

² La SEFRI decide in merito alla proroga del progetto.

³ La procedura di decisione è disciplinata nell'articolo 9 capoversi 2 e 3.

Sezione 3: Promozione dell'International Space Science Institute

Art. 13 Scopo dei sussidi

I sussidi destinati all'ISSI devono permettere all'Istituto di integrarsi nei progetti spaziali particolarmente importanti per:

- a. la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione;
- b. la piazza scientifica svizzera; o
- c. la presenza del settore spaziale svizzero all'estero.

Art. 14 Calcolo del sussidio

¹ Il sussidio federale ammonta al massimo al 50 per cento dei costi d'esercizio computabili.

² Per costi d'esercizio computabili si intendono i costi non coperti da terzi. Sono considerati computabili:

- a. i costi salariali, nella misura in cui non superano gli importi abituali per funzioni analoghe, e i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali;
- b. le spese di materiale sostenute per fornire le prestazioni definite nella convenzione sulle prestazioni tra la SEFRI e l'ISSI.

³ Ai fini del calcolo del sussidio federale la SEFRI prende in considerazione i seguenti criteri:

- a. l'osservanza dell'obiettivo di cui all'articolo 13 del programma di lavoro dell'ISSI;
- b. l'utilità dei singoli progetti del programma di lavoro per la futura politica svizzera nel settore della ricerca e dell'innovazione, per la piazza scientifica svizzera o per la presenza del settore spaziale svizzero all'estero;
- c. la media dei conti annuali dell'ISSI nei quattro anni di promozione precedenti;
- d. l'importo di altri finanziamenti.

Art. 15 Durata del sussidio

¹ La prima volta il sussidio è concesso al massimo per quattro anni.

² Il sussidio può essere prorogato una o più volte per un periodo massimo di quattro anni ogni volta.

³ Prima di ogni proroga l'ISSI deve presentare un'apposita domanda alla SEFRI.

Art. 16 Proposta e decisione

La proposta e la decisione si basano sugli articoli 47 e 49 dell'ordinanza del 29 novembre 2013² sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI).

Art. 17 Presentazione di rapporti

¹ L'ISSI presenta ogni anno alla SEFRI un rapporto sulla sua attività, sulle spese sostenute e sul relativo finanziamento; le prestazioni in natura devono essere quantificate in denaro. Al rapporto annuale deve essere allegato il rapporto di verifica dell'organo di revisione.

² Sulla base dei rapporti annuali e dei rapporti di verifica degli organi di revisione la SEFRI controlla la partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

Sezione 4: Promozione della partecipazione a programmi e progetti spaziali

Art. 18 Scopo dei sussidi

Nell'ambito di un'istituzione o un'organizzazione, i sussidi per la promozione della partecipazione a programmi e progetti spaziali devono permettere ai servizi svizzeri interessati di:

- a. prepararsi o partecipare a progetti e programmi internazionali nel settore spaziale;

² RS 420.11

- b. svolgere programmi e progetti spaziali;
- c. realizzare i lavori successivi alla partecipazione a programmi e progetti spaziali, qualora tale operazione non sia già finanziata dai programmi ESA;
- d. garantire l'informazione, la consulenza e la messa in rete di istituzioni e organizzazioni connesse al settore spaziale.

Art. 19 Altre disposizioni applicabili

Le condizioni e il calcolo dei sussidi, la proposta, le consultazioni e la decisione si basano sugli articoli 46–49 O-LPRI³.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20 Modifica di un altro atto normativo

L'O-LPRI⁴ è modificata come segue:

Art. 45 cpv.2

² Sono fatti salvi i trattati internazionali e le disposizioni di diritto speciale, in particolare quelle relative alla partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea e alle attività nazionali nel settore spaziale.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2022.

17 dicembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 420.11

⁴ RS 420.11

